REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio elettorale

tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 19838/1.5.3
Circolare n. 17/EL

A lista d'inoltro

Udine, 16 maggio 2011

oggetto: Proclamazione degli eletti ed adempimenti conseguenti. Prima seduta del Consiglio comunale. **Nomina della Giunta comunale.**

In relazione alle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011, si ritiene di evidenziare i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale di Governo. Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

Il Sindaco neoeletto provvede alla pubblicazione dei risultati delle elezioni entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, affiggendo il manifesto di proclamazione, e li notifica agli eletti.

Il manifesto recante i nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neoeletto Sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'articolo 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, esula dal procedimento elettorale e si atteggia come una doverosa comunicazione dei nominativi dei nuovi amministratori alla cittadinanza.

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco nomina la Giunta, la cui composizione è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000).

Stanti le modifiche nella composizione delle Giunte comunali apportate dalla legge finanziaria regionale 2011 (legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22), si ricorda che potranno essere nominati un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero indicato nella tabella seguente, in base alle diverse classi demografiche dei comuni.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile – Tel.: + 39 0432 555 541
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Ottavia Mondolo– Tel.: + 39 0432 555 520

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Numero consiglieri	**Numero massimo assessori (l.r. 22/2010)**
Fino a 3.000	12	**4**
Da 3.001 a 10.000	16	**5**
Da 10.001 a 15.000	20	**6**

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge regionale, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata al Sindaco al momento della nomina della propria Giunta, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto).

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa.

Nel diverso caso in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

LA PRIMA SEDUTA CONSILIARE - Convocazione e svolgimento

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è convocata la prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni (articolo 1, comma 2-bis, della legge 25 marzo 1993, n. 81 cui fa rinvio l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14). La seduta è convocata dal Sindaco, che ne assume la presidenza, salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti nello statuto (articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 267/2000).

Nel corso della prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali (articolo 41, comma 1, del D. Lgs. 267/2000). Procede poi, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

Nel diverso caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti, se non dopo aver espletato la procedura indicata dall'articolo 69 del D. Lgs. 267/2000.

Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione (articolo 50, comma 11, del D. Lgs. 267/2000; articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9). Giova ricordare che non sussiste un collegamento tra il giuramento del Sindaco e l'assunzione della carica. Il Sindaco, infatti, assume la carica fin dal momento della proclamazione e da quel momento svolge tutte le funzioni di sua competenza, comprese quelle di ufficiale di Governo. Il giuramento, invece, è un

adempimento solenne, che interviene a carica già assunta ed individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale dell'azione del Sindaco.

Nella prima seduta di Consiglio, come detto, il Sindaco comunica anche la composizione della Giunta comunale (articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000); nei termini fissati dallo Statuto, inoltre, presenterà le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Inoltre, sempre nella prima seduta, il Consiglio deve eleggere la Commissione elettorale comunale (articolo 12, comma 1, del D.P.R. 223/1967; articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000).

In relazione alla nomina degli scrutatori per i referendum popolari ex art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 a cui le Commissioni elettorali comunali devono provvedere nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè tra mercoledì 18 maggio e lunedì 23 maggio, si ricorda che la Direzione Centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'interno si è espressa[1] circa l'organo competente a tale nomina nei comuni chiamati al rinnovo dei propri organi. In particolare, la Direzione ha espresso l'avviso che nel caso in cui la nuova commissione non venga eletta in tempo per la nomina degli scrutatori per i referendum, nella fattispecie possa trovare applicazione l'art. 12, primo comma , secondo periodo, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, che stabilisce che la Commissione elettorale comunale "rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio". Per quanto invece concerne la presidenza del citato organo collegiale, la Direzione centrale ha espresso l'avviso che"*essa competa al nuovo Sindaco, il quale, sempre ammesso, ovviamente , che non si vada al turno di ballottaggio – sarà presumibilmente già proclamato eletto e quindi nell'esercizio delle proprie funzioni: in tali sensi si argomenta, infatti, in quanto, ai sensi degli artt. 12, secondo comma, e 14, primo comma, del citato D.P.R. 223/1967, il Sindaco stesso è componente di diritto della commissione elettorale comunale*".

Si ricorda infine che, in applicazione dell'articolo 12, comma 40, della legge finanziaria regionale 2011, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è obbligatoriamente presieduto dal Sindaco, indipendentemente dalle previsioni statutarie vigenti che, tuttavia, qualora prevedano la figura del Presidente del Consiglio comunale, andranno adeguate alle nuove previsioni normative, unitamente alle eventuali disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ALTRI ADEMPIMENTI

Si coglie l'occasione per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, in materia di competenze del Sindaco, ai sensi del quale "Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico".

[1] Cfr. Circolare della Prefettura – U.T.G. di Trieste dd. 12.5.2011.

Infine, si richiama il disposto di cui all'articolo 20-bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, che prevede la trasmissione al Servizio elettorale dei dati costituenti l'anagrafe degli amministratori locali, in occasione del rinnovo degli organi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro:

A:
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti interessati alle elezioni;

Prefetture U.T.G. di
Gorizia
Pordenone
Udine
Trieste